


Publicato il 03/05/2019

N. 00545/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00389/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 389 del 2019, proposto da

rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Mastroviti e Claudio Bossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima, in Torino, via Peyron 47;

contro

Ufficio Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Ministero Interno
- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo non
costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di cancellazione di candidato ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 31.12.2012 n. 235 reso dall'Ufficio Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di
in data 26 aprile 2019, notificato in data 27 aprile 2019, con il quale
veniva disposta la cancellazione del nominativo dalla lista
e conseguentemente l'esclusione della lista medesima
formata da un unico candidato ai fini di ottenerne annullamento e disporre la

contestuale accettazione della suddetta candidatura e conseguentemente ammettere la collegata lista;

nonché di ogni atto preordinato, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 3 maggio 2019 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con provvedimento del 26.4.2019, l'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di _____ ha disposto la cancellazione del nominativo del sig. _____ dalla lista _____ e la conseguente esclusione della lista medesima, formata da un unico candidato, dalle elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale del Piemonte, per la sussistenza di una causa di incandidabilità prevista dall'art. 7, D.Lgs 235/2012: il sig.

“contrariamente a quanto dichiarato, risulta condannato con sentenza ex art. 444 c.p.p. irrevocabile il 17.4.1998 per i reati di cui agli artt. 81, 640 bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e 479 c.p. (falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici dal 1995 al 1996) alla pena di anni 1 di reclusione”, né risulta essere intervenuto alcun provvedimento di riabilitazione.

Il sig. _____ ha impugnato questa determinazione, deducendone l'illegittimità per violazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 7, 9, 15, 16 D.Lgs. 235/2012, nonché all'art. 15, comma 1 bis, L. 55/1990, difetto di istruttoria e motivazione.

La doglianza, nella parte in cui deduce la natura non ostativa della condanna riportata, è fondata.

L'art. 16, comma primo, d.lgs. n. 235/2012 dispone che *“per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.”*.

La normativa previgente, l'art. 15 della legge n. 55/1990, prevedeva, al comma 1 bis – introdotto dall'art. 1 della legge 13.12.1999, n. 475 - l'equiparazione, agli effetti della disciplina ivi prevista, delle sentenze ex art. 444 c.p.p. alle sentenze di condanna.

L'art. 1, l. 13.12.1999, n. 475, nell'introdurre questa equiparazione ha espressamente previsto, al comma 3, che *“la disposizione del comma 1 bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”*, cioè il 1° gennaio 2000.

Le pronunce ex art. 444 c.p.p. precedenti a tale data – quale è quella riportata dal ricorrente - non possono, pertanto, essere considerate equipollenti (Cass., sez. civ. I, 7 ottobre 2000, n. 13356; Tar Calabria, Catanzaro, n. 404/2017; Tar Veneto, sent. n. 499/2015; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 23/05/2017, n.2720; Tar Lazio, Roma, sez. II bis, sent. n. 5557/2018; cfr. altresì cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 febbraio 2013 n. 695).

A ciò consegue che, in base alla normativa previgente, a carico del ricorrente, non erano rinvenibili, sotto tale profilo, motivi di incandidabilità, secondo quanto richiesto dal citato art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 235/2012.

Il secondo profilo di doglianza, volto a contestare il mancato rilievo attribuito alla dichiarazione di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., resa con ordinanza del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Novara del 11.08.2007, è invece infondato per le ragioni affermate dal Consiglio di Stato sez. III, con sentenza n.2552 del 29/05/2017, alle cui motivazioni si rinvia.

Per le esposte ragioni, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

In considerazione della difficoltà applicativa della normativa susseguitasi nel tempo, il Collegio ritiene che sussistano quelle particolari ragioni che consentono di compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 2 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

Paola Malanetto, Consigliere

L'ESTENSORE

Silvia Cattaneo

IL PRESIDENTE

Carlo Testori

IL SEGRETARIO

N. 00389/2019 REG.RIC.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.